REGOLAMENTO (CEE) N. 720/76 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 1976
che modifica il regolamento (CEE) n. 955/70 relativo alle comunicazioni degli Stati membri inerenti all'intervento ed agli scambi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75 [2], in particolare l'articolo 34,

considerando che all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 2048/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 719/76 [4], si dispone che l'esportazione di zucchero bianco e l'importazione di zucchero greggio siano subordinate alla presentazione di un titolo quando l'operazione è effettuata su autorizzazione rilasciata in base all'articolo 25 della direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo [5], modificata da ultimo dall'atto di adesione [6], ovvero in base all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 645/75 della Commissione, del 13 marzo 1975, che stabilisce modalità comuni d'applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli [7];

considerando che l'obbligo di presentazione del titolo per dette operazioni deriva dal fatto che queste possono influire in modo determinante sulle disponibilità comunitarie; che è pertanto necessario prevederne la comunicazione alla Commissione;

considerando che, per maggiore chiarezza, è opportuno cogliere l'occasione per rimaneggiare il disposto dell'articolo 5, punto 1, del regolamento (CEE) n. 955/70 della Commissione, del 26 maggio 1970, relativo alle comunicazioni degli Stati membri inerenti all'intervento ed agli scambi nel settore dello zucchero [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2850/75 [9];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 955/70, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

« 1. a) ogni settimana, per la settimana precedente:

— i quantitativi di zucchero bianco, di zucchero greggio e di melasso per i quali è stato rilasciato un titolo d'importazione o di esportazione,

— i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio per i quali sono stati rilasciati un titolo di esportazione e un titolo d'importazione a norma dell'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 2048/75,

b) al più tardi alla fine di ogni mese, per il mese civile precedente, e separatamente per ogni Stato, paese o territorio d'origine, i quantitativi di zucchero preferenziale per i quali è stato rilasciato un titolo d'importazione in conformità del regolamento (CEE) n. 2850/75 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1976.

Per la Commissione
P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.
(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 31.
(4) Vedi pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.
(6) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(7) GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16.
(8) GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 16.
(9) GU n. L 283 del 1°. 11. 1975, pag. 50.